



I lezione - I parte

Contenuti della I parte

*La presentazione del Corso
Storia della sicurezza sul lavoro
Le motivazioni del fare sicurezza: dati statistici sull'infortunistica
La normativa europea ed italiana*

Ing. Renzo Simoni

ASUGI – SCPSAL
Via G. Sai, 1
34128 Trieste
tel 040 399 7409
cell 348 8729181
mail renzo.simoni@asugi.sanita.fvg.it



***"Quando si parla di sicurezza si parla di individui.
Mica si fa male la betoniera ..."***

Programmazione e Costi della Sicurezza- I° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Chi è il vs docente

Ing. Renzo Simoni

Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)

Dipartimento di Prevenzione

S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Via G. Sai, 1 - 34128 Trieste

Tel. 040 399 7409

Fax 040 399 7403

Cell 348 8729181

E-mail renzo.simoni@asugi.sanita.fvg.it

Programmazione e Costi della Sicurezza- I° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Gli orari del corso

MARZO	APRILE	MAGGIO
1 Dom	1 Mer	1 Ven
2 Lun	2 Gio	2 Sab
3 Mar	3 Ven	3 Dom
4 Mer	4 Sab	4 Lun
5 Gio	5 Dom	5 Mar
6 Ven	6 Lun	6 Mer
7 Sab	7 Mar	7 Gio
8 Dom	8 Mer	8 Ven
9 Lun	9 Gio	9 Sab
10 Mar	10 Ven	10 Dom
11 Mer	11 Sab	11 Lun
12 Gio	12 Dom	12 Mar
13 Ven	13 Lun	13 Mer
14 Sab	14 Mar	14 Gio
15 Dom	15 Mer	15 Ven
16 Lun	16 Gio	16 Sab
17 Mar	17 Ven	17 Dom
18 Mer	18 Sab	18 Lun
19 Gio	19 Dom	19 Mar
20 Ven	20 Lun	20 Mer
21 Sab	21 Mar	21 Gio
22 Dom	22 Mer	22 Ven
23 Lun	23 Gio	23 Sab
24 Mar	24 Ven	24 Dom
25 Mer	25 Sab	25 Lun
26 Gio	26 Dom	26 Mar
27 Ven	27 Lun	27 Mer
28 Sab	28 Mar	28 Gio
29 Dom	29 Mer	29 Ven
30 Lun	30 Gio	30 Sab
31 Mar		31 Dom

Programmazione e costi della progettazione edilizia in sicurezza

GIORNO	ORA	AULA
Giovedì	14 – 19	Aula B C8 - III p.

Totale 48 ore (da contratto)



ma ne faremo 60

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del nostro corso

PRIMA LEZIONE

La presentazione del Corso
Storia della sicurezza sul lavoro
Le motivazioni del fare sicurezza: dati statistici sull'infortunistica
La normativa europea ed italiana
Il d.lgs. 81/2008
Concetti di sicurezza, pericolo e rischio
I protagonisti della sicurezza sul lavoro
La responsabilità amministrativa degli enti: il d.lgs. 231/2001
I modelli di organizzazione e gestione
La S.C.P.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria e gli altri Organi di vigilanza
Le procedure ispettive
Il Piano Nazionale Edilizia

SECONDA LEZIONE

Il concetto di cantiere
Le figure della sicurezza del cantiere
Il concetto di delega di funzione

TERZA LEZIONE

Il committente d'opera

QUARTA LEZIONE

Il Coordinatore in progettazione
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

QUINTA LEZIONE

I Costi della Sicurezza

SESTA LEZIONE

Il Coordinatore in fase di esecuzione

SETTIMA LEZIONE

Gli obblighi delle imprese affidatarie
Gli obblighi delle imprese esecutrici

OTTAVA LEZIONE

L'amianto: caratteristiche, usi, messa in sicurezza, bonifica e inertizzazione.
Normative e sicurezza degli operatori

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

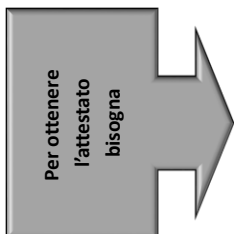


Per accedere ai materiali del corso:

<https://moodle2.units.it>



Il Corso di **Programmazione e Costi della Progettazione Edilizia in Sicurezza** unitamente al Corso di **Processi e Metodi della Programmazione Edilizia in Sicurezza**, **ABILITA** alla professione di **COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE** nei cantieri edili.



Aver frequentato i due corsi anche in più anni con una **frequenza minima dell'90% (ci sarà un REGISTRO DI PRESENZA)**

Aver sostenuto con profitto **due esami (uno, a metà corso, in forma scritta l'altro, finale, in forma di colloquio orale)**



Chi è il Coordinatore

D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1**

e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione (CSP)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;

f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92.



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **1, 2**

Chi può fare il Coordinatore

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

LAUREA MAGISTRALE
ovvero
LAUREA SPECIALISTICA

Architettura
Ingegneria
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali ed amb.
Scienze e tecnologie geologiche



Corso 120 ore

1 anno di comprovata attività nel settore delle costruzioni



LAUREA (triennale)

Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Industriale
Scienze dell'Architettura
Scienze e Tecniche dell'Edilizia



Corso 120 ore

2 anni di comprovata attività nel settore delle costruzioni

DIPLOMA

Geometra
Perito industriale
Perito agrotecnico
Perito agrario



Corso 120 ore

3 anni di comprovata attività nel settore delle costruzioni

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Chi può fare il Coordinatore

D.Lgs **81/08**

Interpello

2/2013

Cos'è la

**comprovata attività
nel settore delle costruzioni**



1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

(elenco esemplificativo e non esaustivo)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Chi può fare il Coordinatore

D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **2**

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:



AGGIORNAMENTO

- a cadenza **quinquennale** della durata complessiva di **40 ore**
- da effettuare anche per mezzo di **diversi moduli** nell'arco del quinquennio
- può essere svolto anche attraverso la partecipazione a **convegni o seminari**, (in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa)
- senza vincoli sul numero massimo di partecipanti

NB: l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare **evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore**. Inoltre è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio (Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016).

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Il corso da 120 ore

D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **3**

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al co. 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui **all'ALLEGATO XIV.**



ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI
DEL CORSO DI FOR-
MAZIONE PER I COOR-
DINATORI PER LA PRO-
GETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE DEI
LAVORI



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del corso

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

Il Testo Unico (*d.lgs. 81/08*) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del corso

Modulo tecnico per complessive **52 ore**

Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie

L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

Le malattie professionali ed il primo soccorso

Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria

I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto

I rischi chimici in cantiere

I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione

I rischi connessi alle bonifiche da amianto

I rischi biologici

I rischi da movimentazione manuale dei carichi

I rischi di incendio e di esplosione

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del corso

Modulo metodologico/organizzativo per complessive **16 ore**

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.

I criteri metodologici per : a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del fascicolo; d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership

I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



PARTE PRATICA per complessive **24 ore**

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza

Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento

Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione



D.Lgs **81/08**

Art.

Allegato **XIV**

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

- Domande finalizzate a verificare le competenze cognitive
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La **presenza** ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del **90%**.

Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte TEORICA e 30 per la parte PRATICA.



D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **2**

SOGGETTI FORMATORI

- Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
- ISPEL (n.d.r.: oggi Dipartimento dell'INAIL)
- INAIL
- Istituto Italiano di Medicina Sociale (*)
- Ordini o Collegi professionali
- **Università**
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia

(*) L'Istituto costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale. Svolge attività di studio, di ricerca sulle cause delle malattie sociali e sui danni da esse arrecati e presenta proposte alle autorità competenti. Inoltre promuove convegni, inchieste e manifestazioni sui temi specifici, presta consulenza tecnica e collabora con le Università e le altre istituzioni scientifiche e culturali.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



MODALITA' DI ESAME

Per tutti gli studenti, anche quelli fuori corso, le date degli esami (scritti e/o orali) saranno quelle comunicate sul sito ufficiale dell'Università e saranno distinti come segue:

- **due appelli nel periodo gennaio-febbraio**
- **tre appelli nel periodo giugno-luglio**
- **due appelli nel mese di settembre**

LA VALUTAZIONE

- ~~Una prova scritta intermedia~~
- **Un colloquio orale/pratico a fine corso**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Le regole della normale convivenza

Se a qualcuno non interessa l'abilitazione alla professione di Coordinatore nei cantieri edili e quindi non interessa il rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi:

- **LA FREQUENZA E' LIBERA**
- **NON E' NECESSARIA LA FIRMA DI PRESENZA ALLE LEZIONI**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Le regole della normale convivenza

NON VI SARANNO DEROGHE ALLE REGOLE DESCRITTE
SE NON PER CASI PARTICOLARI E VERIFICABILI

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Tutto chiaro fin qui ?

Allora cominciamo e ...

... lasciate ogni speranza, voi ch' intrate.

Dante, Inferno, Canto terzo

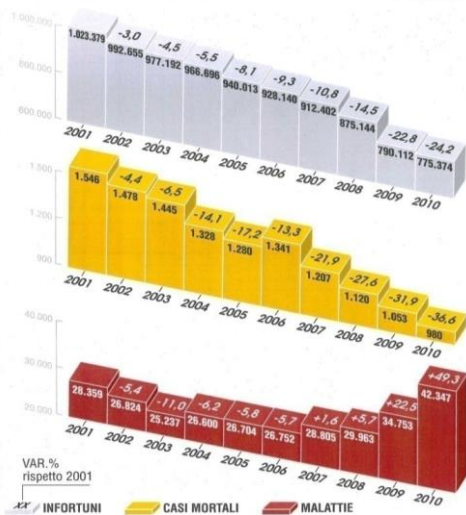
Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni

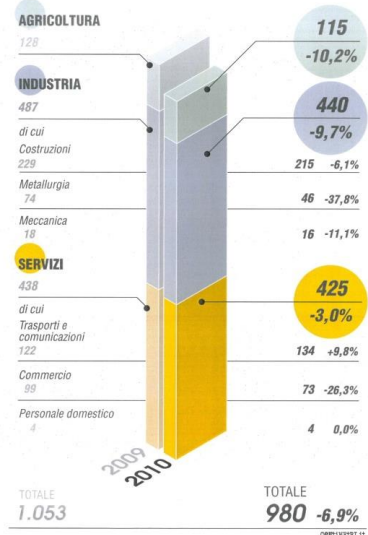
Infortuni e malattie professionali 2001-2010

INAIL



Casi mortali 2009-10 per rami/settori di attività

INAIL



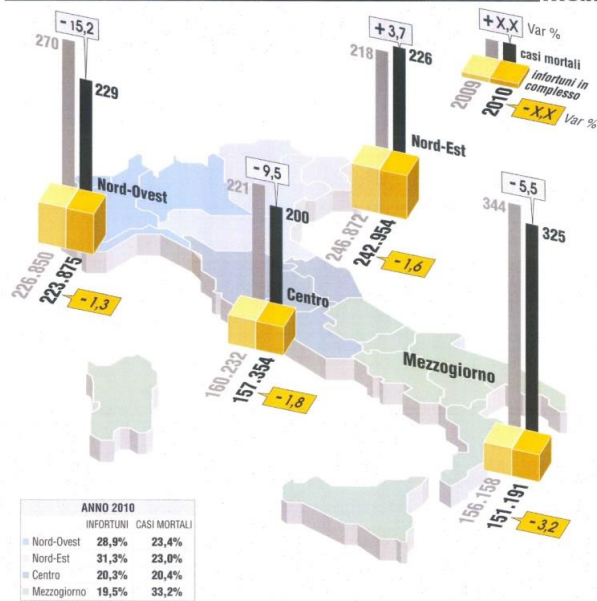
Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni

Infortuni 2009-2010 per ripartizione geografica

INAIL



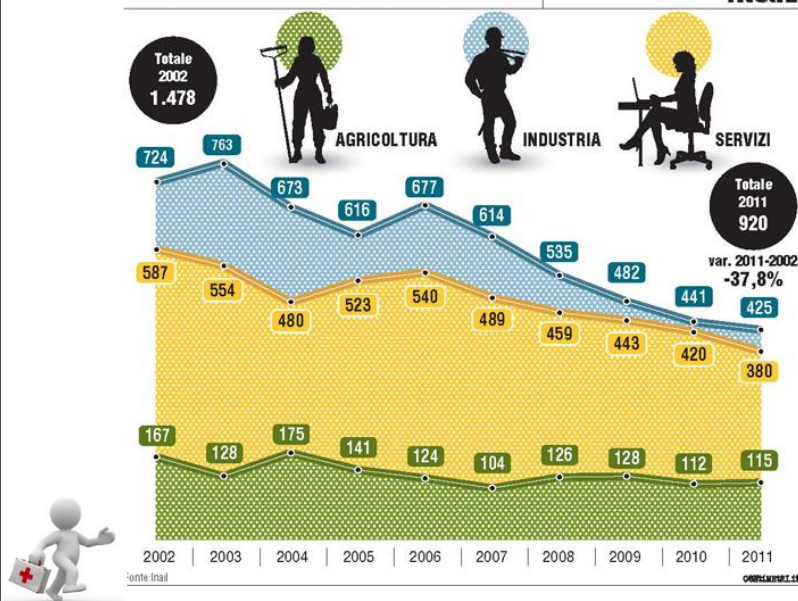
Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni

L'andamento dei casi mortali 2002-2011

INAIL



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

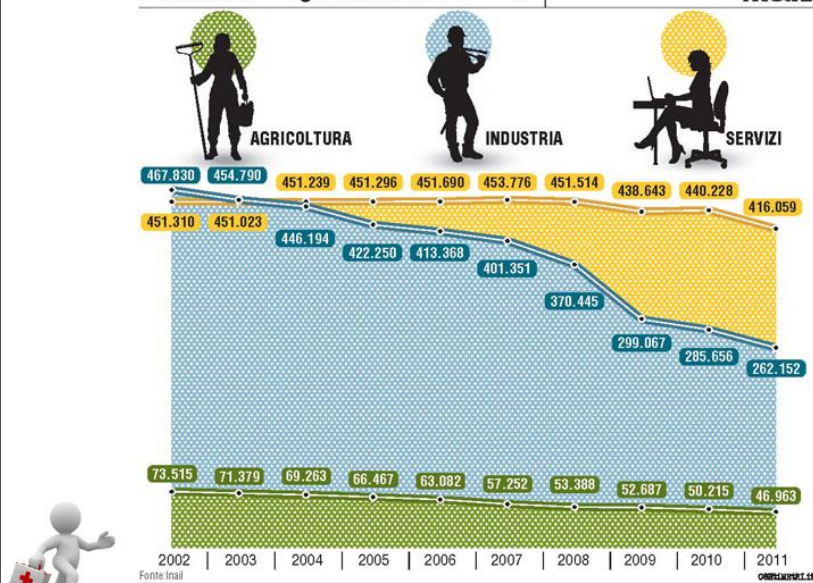


Statistiche infortuni

L'andamento degli infortuni 2002-2011

Infortuni denunciati

INAIL

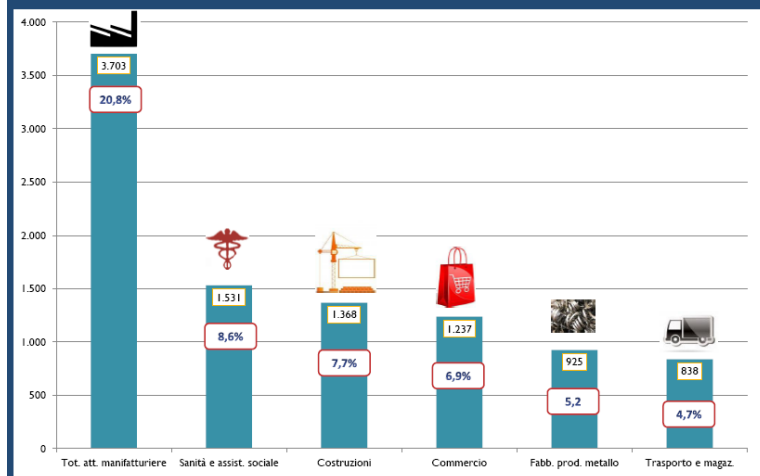


Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni

Infortuni per settore di attività economica

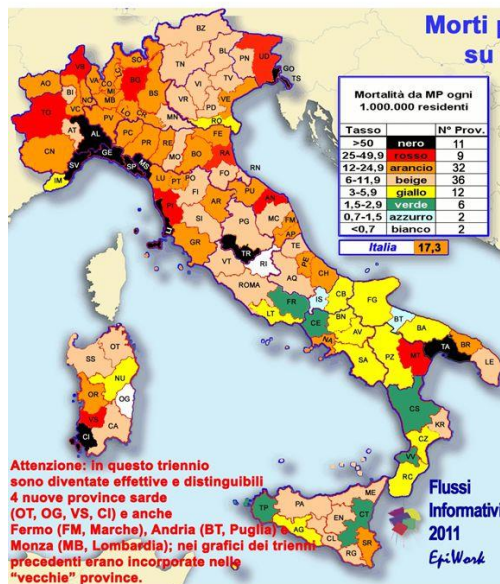


fonte INAIL, 2012

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Malattie professionali in Italia



E' rappresentato il Numero di morti la cui causa o concausa sia la MP riferito a 1.000.000 di residenti, nel periodo.

Numero MP = media annuale morti riconosciute negli anni 2008-2010; si è fatto riferimento all' "anno decesso" e alla residenza della persona sui Residenti 2010 (dati ISTAT)

Per le modalità di gestione "originarie" di questa materia, in oltre il 50% dei casi la Provincia dell'evento è dubbia, perchè manca l'attribuzione dell'Azienda (PAT); si è scelto di utilizzare la residenza della persona che è presente nella quali totalità dei 3.097 casi del periodo.

Le situazioni peggiori richiamano alla mente luoghi in cui la parola "amianto" è tristemente nota; una grandissima parte di queste morti dipende da patologie collegabili appunto al rischio amianto. Alcune situazioni, tra le peggiori, sono stabili per tutto l'ultimo decennio. Altre sono meno costanti o peggiorano negli ultimi anni.

La scala di colori è da meno di 0,7 a più di 50 Morti da MP all'anno ogni milione di residenti

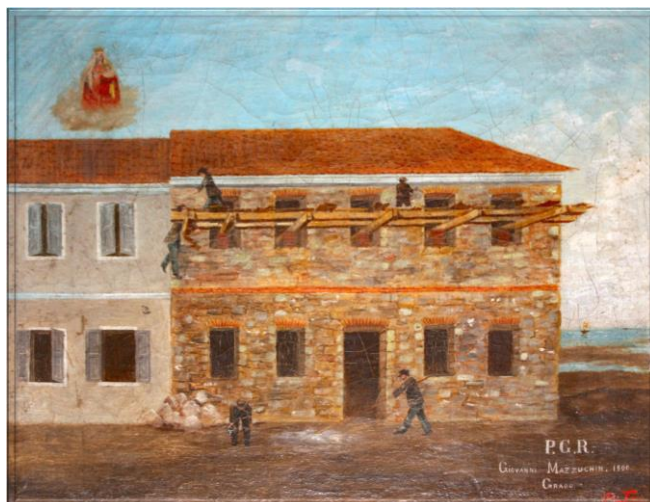
Affioramento Maggio 2012

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La fede ...

Per quanto sicuramente importante, visto che ad ogni incidente non consegue un infortunio (danno per la salute), l'affidarsi ai Santi non può rappresentare il caposaldo su cui si deve basare la prevenzione



P.G.R. Santuario della Madonna di Barbana (Grado)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro



Bernardino Ramazzini
(1633 – 1714, medico, scienziato,
accademico e scrittore italiano)



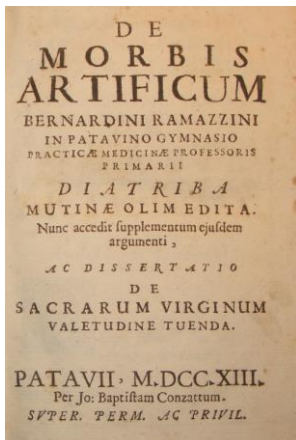
Ma il volo moderno della sicurezza inizia

in **EUROPA**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini



L'opera alla quale **Bernardino Ramazzini** deve la propria fama è il «*De Morbis Artificum Diatriba*». Nonostante l'intensa attività professionale di medico e di docente, Ramazzini si dedica all'**osservazione delle condizioni di lavoro** e **dialoga con i lavoratori** più umili per **chiare le cause dei loro disturbi**. Attraverso l'esame del singolo individuo e l'indagine nella popolazione lavorativa, egli fornisce suggerimenti per prevenire i danni del lavoro in oltre 50 tipi di occupazione.

Molti sono gli aspetti del suo pensiero che possono essere valorizzati oggi nell'ambito della professione medica. La **comprensione della associazione tra ambiente e salute**, il **sospetto dell'origine ambientale di ogni patologia**, la **necessità di raccogliere la storia lavorativa di ogni paziente** sono insegnamenti universali che oggi costituiscono obiettivi formativi inderogabili per lo studente di medicina. Sono apprezzabili anche i suggerimenti di prudenza nella terapia e i consigli miranti all'adozione di pratiche utili.

Moderna è anche la lezione per il medico del lavoro: Ramazzini **visita gli ambienti di lavoro per identificare i pericoli e osserva i danni per la salute**. Utilizzando un approccio che oggi chiameremmo epidemiologico egli **valuta il rischio**, anticipando alcune misure di prevenzione dei rischi, di protezione della salute, di informazione sui rischi. Il suo precetto **«prevenire è di gran lunga meglio che curare»**, testimonia della la sua vocazione preventiva.

(Wikipedia)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

Il problema della tutela dei lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali cominciò a porsi all'attenzione dei politici italiani solo nella *seconda metà dell'800* con l'intensificarsi del **processo di industrializzazione** del nostro Paese. Il passaggio di crescenti masse di lavoratori dall'agricoltura all'industria, soprattutto nei settori della metalmeccanica, della chimica e del tessile, nonché il lavoro nelle cave, nelle miniere e nell'edilizia, dove **le condizioni di lavoro risultavano carenti sia dal punto di vista igienico che di sicurezza**, portò infatti un **aggravamento dei fenomeni infortunistici e l'insorgere di patologie legate alle lavorazioni** nelle quali gli operai, non di rado fanciulli, venivano impiegati. La sempre più **forte domanda di tutela** da parte dei lavoratori, anche attraverso le **nascenti organizzazioni sindacali**, spinse quindi il legislatore ad avviare l'adozione di provvedimenti per la tutela della sicurezza sul lavoro.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

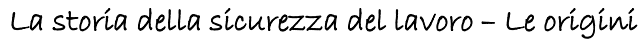
Con il **R.D. 29 dicembre 1869** venne istituita una **"Commissione Consultiva del Lavoro e della previdenza sociale"** per definire i contenuti di quella che sarebbe stata, trent'anni dopo, la prima legge in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro: la **Legge 17 marzo 1898, n. 80**.

La prima legge diretta alla protezione dei fanciulli in opifici, miniere e cave è **Legge 11 febbraio 1886 n. 3657** e introduceva, all'interno della regolamentazione ivi prevista, l'embrione di "un principio chiave nell'attuale assetto normativo, la **massima sicurezza possibile**" (Guariniello) laddove **imponesse all'imprenditore l'obbligo di prendere e mantenere tutti i provvedimenti necessari per la maggiore sicurezza della vita o della salute**.

NB: l'argomento di questa legge evidenzia come lo sfruttamento capitalistico del lavoro minorile fosse un argomento di tale rilievo da richiedere un intervento legislativo di contrasto e freno all'utilizzo incontrollato e dannoso dei bambini nelle miniere, nelle cave e nelle fabbriche.

(R. Dubini, 2011)

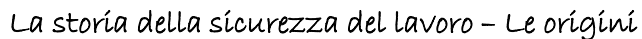
Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'attenzione era tutta indirizzata a riparare le conseguenze, ad intervenire sui danni derivanti dall'infortunio.

La convinzione diffusa era dunque quella che considerava il rischio come ineluttabile, legato al lavoro stesso e perciò ineliminabile, una sorta di fatalismo produttivo.

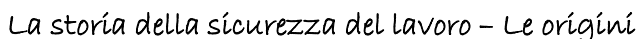
Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La **Legge 17 marzo 1898 n. 80** è la prima legge organica che affronta il tema della sicurezza sul lavoro in Italia.

- Definizione delle industrie alle quali la legge doveva essere applicata;
- **Definizione di "operai";**
- **Disposizioni relative alle misure da adottarsi per la prevenzione degli infortuni;**
- **Diritto all'indennità** da parte dell'operaio colpito da infortunio professionale, subordinato al pagamento del premio da parte del datore di lavoro;
- **Obbligo dell'assicurazione** a carico dell'imprenditore;
- **Mantenimento della responsabilità civile** quando il fatto che dava titolo alla domanda di risarcimento, fosse stato riconosciuto sussistente e vero dal magistrato e il datore di lavoro giudicato dal tribunale penalmente responsabile dell'infortunio.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899	Roma - Lunedì 26 Giugno	Numero 148
DIREZIONE In Via Lanza nel Palazzo Reale	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE In Via Lanza nel Palazzo Reale

Abbonamenti		Inserzioni	
In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32, bisestivo L. 17, trimestre L. 9		Adm. graduata: L. 6,25	Per ogni linea e spazio di testo
» a domicilio e nel Regno: » 36, » 18, » 9		» non graduata: L. 12,50	»
» all'estero: » 48, » 24, » 12		Regole e condizioni di inserimento esclusivamente alle Adm. Amministrative e alla Giustizia	
Per gli altri Stati si è aggiunto le tabelle periodiche.		Per le modeste delle richieste d'inserto inviare le autorizzazioni in	
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli		Ufficio di Roma, dove si può anche pagare anticipatamente.	
Un numero separato in Roma cost. 10 - nel regno, 15 - all'estero in Roma, 20 - nel regno cost. 30 - all'estero cost. 35			

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

[illegible]

- 3 - Approvazione di maggiori incrementi e di diminuzione di aumenti in alcuni capitoli della stima di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99 (164, 164 Mt).
- 4 - Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Alito "Gorbaldi" in Tunisi (3).
- 5 - Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa corrente alla quale corrispondono alcuni istituti di chimica annessi alla Regia Università di Torino (325).
- 6 - Stato di previsione della spesa della spesa del ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-1900 (79).

Alcuni capi 14 00

- 1 - Interpretazioni.
- 2 - Seguito della discussione intorno ad una proposta di aggiunta all'articolo 19 del Regolamento della Camera (Doc. N. VII).

Il Presidente
LEONE CHENAGLIA.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 230 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

Diario estero - Notizie varie - Telegrammi dell'Agenzia Stefani - Bollettino meteorico - Inserzioni

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI
Ordine del giorno della Camera dei Deputati convocata per mercoledì 28 giugno 1899.

1. - Proroga al 31 marzo 1900 dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1879, n. 383, a favore degli istituti ferroviari di previdenza (110 quinquies);
2. - Seguito della discussione del disegno di legge: Stato previsions della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-1900 (37, 38 bis).

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 17 marzo 1898, N. 80, per gratificazione degli operai sul lavoro ed il relativo Regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 25 settembre 1898, n. 411;

Vedute le proposte dei capi e esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1° della citata legge;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Sentito il Consiglio dell'Industria e del Commercio;
Sentito il Consiglio di Stato;

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

Regi Decreti n. 230, 231 e 232 del 1899

Regolamenti generali relativi:

- alla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80;
- nelle miniere e nelle cave;
- nelle imprese e industrie che applicano materiali esplosivi



Il legislatore dei primi del 900 non ha lesinato interventi in materia di legislazione del lavoro, ma ciò non ha impedito che si arrivasse al primo sciopero generale (settembre del 1904) e ad un forte sviluppo dell'associazionismo operaio (nasce nel 1906 il primo grande sindacato italiano, la CGIL).

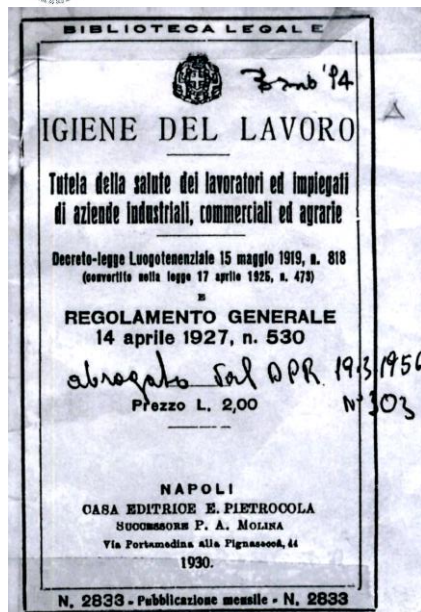
Fondamentali, in quel periodo, restano il **Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51, e il Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni sul lavoro** (G. Campili, in «Condizioni e limiti della colpa civile e penale in relazione al contratto di lavoro», Riv. Pen., 1903, LVII, pag. 389, ricorda: «anche dopo la provvida Legge del 17 marzo 1898 n. 80», «la progredita e incalzante organizzazione delle classi operaie ... che reclamano e attendono dalla legge più completa tutela ed efficaci garanzie»), ma vanno ricordate anche le **leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli** (T.U. 10 novembre 1907, n. 818) e il regolamento di esecuzione sulle pensioni (D.L. 6 agosto 1916, n. 1136), sull'assicurazione contro gli infortuni agricoli (r.d.l. 23 agosto 1917, n. 1450).

(Stefano Maria Corso, «Lavoro e responsabilità di impresa nel sistema del D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231», 2015, Giappichelli Editore, Torino)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Le origini



Il **Decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919, n. 818**, contenente disposizioni sull'igiene del lavoro, e il **Regolamento n. 530 del 1927** (regolamento attuativo del D.L. 818/1919) presentano **aspetti assolutamente lungimiranti**.

Sono la dimostrazione che di salute ci si era già occupati tanti anni fa.

Ma il quadro complessivo della legislazione allora vigente e della sua concreta applicazione rimase comunque decisamente scarso e **privo di efficacia concreta**:

l'impunità del datore di lavoro, se non era assoluta, poco ci mancava
(Guariniello)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Le origini

«Fin d'allora, si manifestò un'ulteriore singolarità del modello italiano, la diffusa disapplicazione della legge, nei fatti l'impunità per il datore di lavoro» (Guariniello).

Impunità garantita dalla voluta inefficienza e insufficienza qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza sull'intero territorio nazionale.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

L'igiene industriale, così come l'abbiamo poi praticata, a quel tempo era riservata a poche situazioni in fabbrica e a poche strutture specialistiche.

I tempi erano maturi per lo sviluppo di questa disciplina anche localmente.

(Marta Plazzotta, già igienista industriale Servizio di Medicina del Lavoro di Udine. Dicembre 2017)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

Le «leggi fascistissime»

La **L. 3 aprile 1926 n. 563** indica, innanzitutto, i requisiti che un'associazione di datori di lavoro e/o di lavoratori deve avere per essere legalmente riconosciuta, tra l'altro, si legge "che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale" (art. 3); in secondo luogo, **viene riconosciuto solo a queste organizzazioni di rappresentare legalmente "tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria"** (art. 5); inoltre, è scritto che **non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione** (art. 6); che tutte le controversie relative alla disciplina dei contratti collettivi sono di competenza della Magistratura del lavoro (art. 13) e, infine, che **la serrata e lo sciopero sono vietati** (art. 18).



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Il Codice Penale

Il **Codice Penale** (1930, Codice Rocco, che in gran parte è ancora in vigore oggi) introdusse per la prima volta in Italia la **sanzionabilità dell'inosservanza degli obblighi di prevenzione** (artt. 437 e 451, tutt'ora vigenti), ma si trattò, e si tratta, di **norme severe di facciata**, in quanto **quasi mai applicate durante il fascismo**, e pochissimo applicate anche oggi, sebbene debba segnalarsi una parziale tendenza inversa, una maggiore attenzione a questi due preziosi articoli.

NB: Nello stesso periodo l'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) adottò delle "raccomandazioni" per la prevenzione degli infortuni, che nel nostro Paese rimarranno inascoltate, a causa di quel regime totalitario di massa che prosciugò democrazia, idealità, e cultura infliggendo danni gravissimi alla società italiana.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione – AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Il Codice Civile

Solo **nel 1942**, con l'emanazione del nuovo **Codice Civile** sarà introdotta una norma importantissima: **l'articolo 2087**, ma tale preziosa disposizione prevenzionistica è restata scritta, negli anni, solo sulla carta, e se **ancora oggi è un punto di riferimento estremamente importante dal punto di vista dei principi**, di fatto in mancanza di una organizzazione aziendale obbligatoria per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (come è accaduto in Italia fino all'approvazione del decreto legislativo n. 626 del 1994) non ha mai potuto costituire il principio ispiratore di una effettiva generalizzazione delle migliori misure di sicurezza tecnica e organizzativa e procedurale, non ha mai avuto, quindi, una effettiva efficacia per ridurre morti sul lavoro e malattie professionali.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione – AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



TITOLO II – DEL LAVORO NELL’IMPRESA
CAPO I –DELL’IMPRESA IN GENERALE
SEZIONE I – Dell’imprenditore

**Il Codice Civile
(1942)**

Art. 2082 - Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell’impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.



**Il Codice Civile
(1942)**

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le **misure** che, secondo la **particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica**, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.**



Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

La Costituzione
Italiana
(1948)



Art. 117

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- commercio con l'estero;
- **tutela e sicurezza del lavoro;**
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- **tutela della salute;**
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

La Costituzione
Italiana
(1948)



**La Costituzione
Italiana
(1948)**

Art. 32

**La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.**



**La Costituzione
Italiana
(1948)**

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o
**in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.**

La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali



1930

Codice Penale

1942

Codice Civile

1948

Costituzione della Repubblica

***Il datore di lavoro diventa un vero e proprio
“debitore di sicurezza” nei confronti dei
suoi dipendenti***



1955

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

1956

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 303/56 - Norme generali per l'igiene del lavoro

Con queste norme lo Stato:

- detta obblighi da rispettare***
- identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori)***
- prevede specifiche sanzioni***
- garantisce la vigilanza sulla loro applicazione attraverso specifici organismi tecnici***



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50

D.P.R. 547/55:

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Titolo I. Disposizioni generali

Titolo II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio

Titolo III. Norme generali di protezione delle macchine

Titolo IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine

Titolo V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto e di immagazzinamento

Titolo VI. Impianti ed apparecchi vari

Titolo VII. Impianti macchine ed apparecchi elettrici

Titolo VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi

Titolo IX. Manutenzione e riparazione

Titolo X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza

Titolo XI. Norme penali

Titolo XII. Disposizioni transitorie e finali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



I d.p.i.



**dispositivi di
protezione
individuale**



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50



La prima norma organica che ha dettato procedure (prevalentemente tecniche) di prevenzione rispetto ai fattori di rischio presenti nei cantieri è stata il

DPR 164/56

che regola la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni .

Le norme si applicano alle attività, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, che concernono l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, ecc...

La responsabilità è della sola impresa edile e non della committenza.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro in edilizia



R.D. 25 luglio 1913, n. 998

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50

D.P.R. 164/56:

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

Capo I. Campo di applicazione

Capo VII. Trasporto dei materiali

Capo II. Disposizioni di carattere generale

Capo VIII. Costruzioni edilizie

Capo III. Scavi e fondazioni

Capo IX. Demolizioni

Capo IV. Ponteggi e impalcature in legname

Capo X. Norme penali

Capo V. Ponteggi metallici fissi

Capo XI. Disposizioni finali

Capo VI. Ponteggi mobili

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...

In un cantiere edile i rischi prevalenti sono collegati ai seguenti fattori:

- il lavoro in altezza
- il lavoro in prossimità di scavi
- l'utilizzo di macchine utensili
- il sollevamento dei carichi
- l'utilizzo della corrente elettrica
- la cattiva organizzazione del lavoro
- la movimentazione di cantiere



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50

D.P.R. 303/56: **“Norme generali per l’igiene del lavoro”**

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Campo di applicazione

Capo II. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Titolo II. Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali

Capo I. Ambienti di lavoro

Capo II. Difesa dagli agenti nocivi

Capo III. Servizi sanitari

Capo IV. Servizi igienico-assistenziali

Capo V. Nuovi Impianti

Titolo III. Disposizioni relative alle aziende agricole

Titolo IV. Norme penali

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



Gli ambienti di lavoro e i servizi igienico-assistenziali



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 70

1970

Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori

diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute

1978

Legge n. 833: Riforma Sanitaria

trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall'Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione)

1979

Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 70

NOTA BENE:

L. 833/1978

Art. 24 - Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, ...

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



- *la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili*
- *le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza*



*A partire dalla metà degli anni 80 viene introdotto un
"nuovo approccio" legato al recepimento delle **direttive
comunitarie***

NORMATIVA GESTIONALE - ORGANIZZATIVA

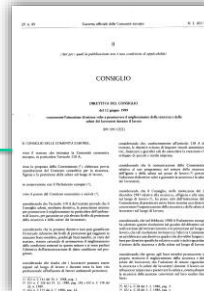


La nuova filosofia: le Direttive Europee



Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989

89/391/CEE



considerando che vi sono ancora troppi infortuni sul lavoro e malattie professionali da deplorare; che misure preventive debbono essere adottate o migliorate senza indugio per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in modo da assicurare un miglior livello di protezione;

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La nuova filosofia

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989

89/391/CEE



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Per quanto attiene ai cantieri, nell'ormai lontano 1992 ...

Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1992 - **92/57/CEE**



**OTTAVA DIRETTIVA
PARTICOLARE** ai sensi dell'art.
**16, paragrafo 1, della Direttiva
89/391/CEE** riguardante le
prescrizioni minime di sicurezza e
salute da attuare nei **CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI**

N. L. 240/92

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26. 8. 92

DIRETTIVA 92/57/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992

riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive devono di norma essere adottate in forma di direttiva, in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori,

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel senso della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l'adozione di una direttiva intesa a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili,

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (5), ha preso atto dell'esistenza della Commissione di prescrivere a breve termine prescrizioni minime riguardanti i cantieri temporanei o mobili,

considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati,

(1) GU n. C 213 del 28. 4. 1990, pag. 2 e GU n. C 152 del 27. 4. 1990, pag. 4.

(2) GU n. C 76 del 18. 3. 1990, pag. 172 e GU n. C 150 del 11. 6. 1990.

(3) GU n. C 120 del 6. 3. 1990, pag. 24.

(4) GU n. C 120 del 6. 3. 1990, pag. 1.

(5) GU n. C 28 del 5. 1. 1988, pag. 1.

considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguato a una corretta pianificazione dei lavori all'atto della programmazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;

considerando che in ciascuno Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro devono, nuovo riferimento, prima dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza supera una determinata soglia;

considerando che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su un unico cantiere temporaneo o mobile può comportare un aumento elevato di rischi per la sicurezza;

considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e oltre l'atto della realizzazione dell'opera;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime deve a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, connesso ad un impegno al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando inoltre che i lavoratori esposti nei cantieri di lavoro, che svolgono una attività lavorativa professionalmente su un cantiere temporaneo o mobile, presentano la loro attività in un settore in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando pertanto che è necessario stabilire in direttiva norme minime di sicurezza e di salute, quando esistono nei cantieri temporanei o mobili, oltre all'adempimento previsto dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per tutti della costruzione di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro secondo direttiva particolare (6);

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per tutti della costruzione di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (settima direttiva particolare) (7);

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per tutti della costruzione di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (settima direttiva particolare) (7);

(6) GU n. C 213 del 28. 4. 1990, pag. 2 e GU n. C 152 del 27. 4. 1990, pag. 4.

(7) GU n. C 120 del 6. 3. 1990, pag. 24.

(8) GU n. C 120 del 6. 3. 1990, pag. 1.

(9) GU n. C 28 del 5. 1. 1988, pag. 1.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



La nuova filosofia



A seguito dell'antagonismo franco-tedesco, oltre a Francia e Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, col **Trattato di Parigi del 18 aprile 1951**, istituiscono la **CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)**, con lo scopo di porre fine a tale contesa e **sviluppare la produzione di carbone e acciaio creando un mercato comune, senza ostacoli alle frontiere e alla libera concorrenza.**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Gli stessi paesi già membri della CECA, col **Trattato di Roma del 25 marzo 1953**, creano l'**EURATOM** (Comunità Europea per l'Energia Atomica) e la **CEE** (Comunità Economica Europea).

La prima, nata per elaborare una politica comune di garanzia e sicurezza nel campo dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, col tempo ha perso l'efficacia in ambito comunitario sia per il particolare sviluppo che ha assunto la produzione dell'energia atomica, sia per l'ampia crescita parallela della seconda. Infatti, **la CEE si è posta come obiettivo principale la realizzazione di una progressiva integrazione degli Stati europei, sia in campo economico che politico, eliminando le barriere alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi.**



La fonte giuridica primaria del diritto comunitario è rappresentata dai **trattati** istitutivi delle Comunità europee e gli atti annessi.

I trattati CE prevedono cinque tipi di provvedimenti:

Regolamenti

Direttive

Decisioni

Raccomandazioni

Pareri



La **direttiva** non ha lo scopo di unificare il diritto, bensì il **riavvicinamento delle legislazioni**, così da permettere una eliminazione graduale delle differenze tra le legislazioni nazionali.

Le direttive sono finalizzate al conseguimento di un determinato risultato da parte degli Stati membri che sono, quindi, vincolati, a tale obiettivo (e solo ad esso).

I destinatari dell'atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette **direttive generali** rivolte a tutti gli stati.



La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta.

Sono **obbligatorie il principio e il fine** fissati in ambito comunitario, ma poi lo stato ha la **facoltà di disciplinare la materia** coi mezzi che ritiene più idonei (**obbligo di risultato**).



Le Direttive comunitarie sono quindi la principale fonte del diritto da cui deriva la legislazione che ha sostituito, in determinate materie, la preesistente legislazione degli stati membri dell'Unione Europea.



« La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi »

(art. 288, 3° comma, del Trattato di Funzionamento dell'UE)



Il Trattato di Roma del 1957, che istituiva la CEE,
poneva una fondamentale distinzione tra

direttive di prodotto

direttive sociali



Le ***direttive di prodotto*** fanno riferimento all'art. 100A, che disciplina il principio della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune sulla base del principio che ***ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati.***

Questo non implica tuttavia una scelta di basso profilo: dovendo eliminare le barriere giuridiche alla libera circolazione delle merci, il legislatore ha scelto di ***fissare elevati parametri di sicurezza a cui il prodotto deve essere adeguato.***

Essi costituiscono così il minimo comune denominatore di tutte le legislazioni nazionali, ma sono adeguati al livello tecnologico così alto da rispondere sempre e comunque all'obiettivo di un mercato avanzato.



Le **direttive di prodotto** stabiliscono i

Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.)

cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le **procedure di attestazione della conformità**.

Esse **sono vincolanti** per gli stati membri e devono essere **recepite senza alcuna modifica**.



- la libera circolazione è garantita ai **prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza** definiti nelle direttive stesse;
- l'interpretazione tecnica dei requisiti essenziali di sicurezza è demandata alle **Norme Armonizzate** (*norme tecniche volontarie adottate da un ente di normazione europeo - CEN, CENELEC, ETSI - sulla base di un mandato della Commissione CE*);
- l'applicazione di tali norme (dove esistono), pur essendo volontaria, permette di attivare il **principio di "presunzione di conformità"**;
- la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali è attuata tramite procedure specifiche di valutazione della conformità ed attestata dalla **Dichiarazione CE di conformità**;
- sul prodotto deve essere presente la **Marcatura CE**.



La marcatura CE attesta che il prodotto può CIRCOLARE nell'UE, non che è "sicuro".

Analogamente, un prodotto per cui non esista una direttiva non può essere marcato CE, ma questo non significa che non sia "sicuro": deve possedere i requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro costruite in assenza di direttive di prodotto (o precedenti alla loro emanazione) di cui all'Allegato V del Titolo III del d.lgs. 81/08.



Le **direttive sociali** fanno invece riferimento all'art. 118A del Trattato di Roma: esse **sono indirizzate** non tanto al fabbricante dei prodotti, ma **al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di lavoro e la sua sicurezza.**



CRITERI PER COSTRUIRE UN REGIME DI CONCORRENZA LEALE:

Il prodotto deve rispettare
prefissati requisiti minimi

Il prodotto deve essere
costruito in condizioni di
lavoro che rispettano
prefissati requisiti minimi



DIRETTIVE DI PRODOTTO



DIRETTIVE SOCIALI

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



NORMATIVA COMUNITARIA



DIRETTIVE DI PRODOTTO

Requisiti essenziali di sicurezza
(RES) dei prodotti

- ☐ *Direttiva macchine*
- ☐ *Direttiva Bassa Tensione*
- ☐ *Direttiva Atex*
- ☐ *Direttiva prodotti da costruzione*
- ☐

**NORMATIVE A CARATTERE
TECNICO**



DIRETTIVE SOCIALI

Prescrizioni minime sulle caratteristiche
di sicurezza salute e protezione delle
condizioni di lavoro

- ☐ *Direttiva quadro*
Principi e misure gestionali generali
- ☐ *Direttive particolari per rischi specifici*
Luoghi di lavoro
Uso delle attrezzature
Cantieri
- ☐

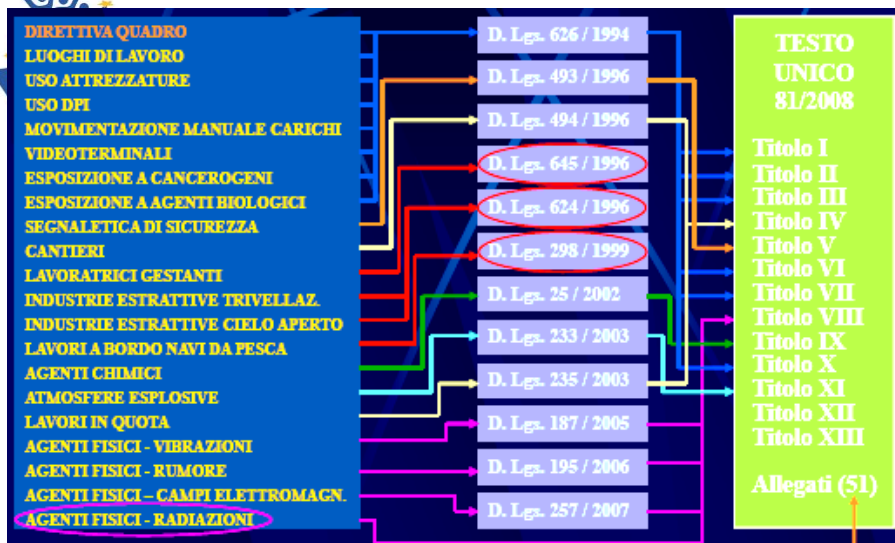
**NORMATIVE GESTIONALI-
ORGANIZZATIVE**

Ad es. DPI: avrò una direttiva di prodotto che mi dice come devono essere fatti e una sociale che mi dice come utilizzarli.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



DIRETTIVE SOCIALI



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



ALTRE NORMATIVE



Norme che hanno comunque come obiettivo la sicurezza delle persone o che contengono al loro interno riferimenti o specifiche prescrizioni in materia di sicurezza:

- norme specifiche per la sicurezza degli impianti
- norme specifiche per la sicurezza delle strutture
- norme specifiche di carattere igienico – sanitario
- norme specifiche per le diverse attività

Norme in cui viene richiesta una valutazione del rischio:

- VVF per rischio incendio
- H.A.C.C.P. per rischi da contaminazione alimentare

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

1988

D.P.R. n. 175 - sui rischi industriali rilevanti connessi con determinate attività industriali (c.d. Direttiva Seveso)

1991

D. Lgs. n. 277 - PIOMBO - RUMORE - AMIANTO

Per questi rischi il Decreto prevede:

- individuazione e valutazione dei rischi
- riduzione dei rischi alla fonte
- adozione di misure preventive
- informazione, formazione, addestramento
- specifiche sanzioni penali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

1994

D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, ... , riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

Sistema organizzato di prevenzione e sicurezza

**GLOBALE
PROGRAMMATO
INFORMATO
PARTECIPATO**



Pur non abrogandole formalmente, supera le leggi precedenti, dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

Rispetto alla normativa precedente *il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro"* ma deve essere *partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi*, che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa (concetto di *gestione aziendale della sicurezza*).

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

D.Lgs. 626/94 - Modifiche, aggiornamenti, integrazioni:

- D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
- D.M. 16 marzo 1998 (inform., addestram., equipaggiam. lavoratori)
- D.M. 12 novembre 1999 (mod. All. XI – ag. biologici)
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (mod. Tit. III – atrezz. di lavoro)
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (ag. cancerogeni e mutageni)
- L. 29 dicembre 2000, n. 422 (mod. tit. VI – VDT)
- L. 8 gennaio 2002, n. 1 (mod. definizione MC)
- D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (agenti chimici)
- L. 1 marzo 2002, n. 39 (mod. Tit. III – attrezz. di lavoro)
- L. 3 febbraio 2003, n. 14 (mod. tit. VI – VDT)
- D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (RSPP / ASPP)
- D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (attrezz. di lavoro)
- D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (rumore)
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (amianto)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

1996

DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE

Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere:

- marcatura CE
- certificato di dichiarazione di conformità
- libretto di istruzione all'uso e manutenzione

D. Lgs. 494: DIRETTIVA CANTIERI

(modificato e integrato dal D.Lgs. 528/99)

Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

D. Lgs. 493: SEGNALETICA DI SICUREZZA

Prescrizioni generali per cartelli segnaletici, per segnali luminosi, acustici e gestuali, per la comunicazione verbale

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

2001

D.M. 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei D.P.I.

2003

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

2005

D. Lgs. 187 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

Il numero dei morti sul lavoro in Italia è andato continuamente diminuendo dagli anni sessanta in poi ma l'andamento di questa riduzione è meno confortante che in altri Paesi industrializzati:

il numero di morti sul lavoro in Italia nel 2007 è di 1260

Napolitano: "Basta con le morti sul lavoro e per salari bassi, talvolta indecenti"

2007

Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

ma nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 sette operai dello stabilimento di Torino della ThyssenKrupp muoiono investiti da una fuoriuscita di olio bollente in pressione che aveva preso fuoco ...

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa in materia di sicurezza

2008

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

IL "TESTO UNICO" SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

E quindi dal

[illegible]

IL D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
e' entrato in vigore il
15 MAGGIO 2008

il 20 AGOSTO 2009

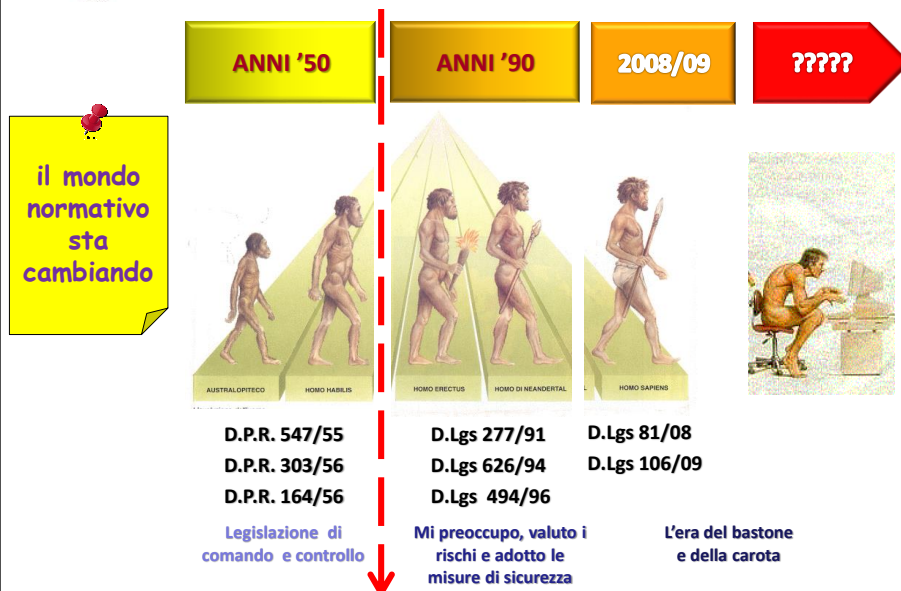
e' entrato in vigore il

D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106
(disposizioni correttive ed integrative)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



Quindi anche in Italia le Norme evolvono



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni



I DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 81/08

- sono norme soprattutto **organizzative**
- prefigurano un **complesso sistema di prevenzione** basato su un quadro articolato di **disposizioni**, di **misure** e di **adempimenti documentali** ma soprattutto su un efficiente **gioco di squadra** degli attori chiamati ad attuarle



L'importanza del nuovo *corpus* normativo (dal d.lgs. 626/94 al 81/08) risiede nel **rilievo attribuito ai profili soggettivi della prevenzione**.

Viene perseguito l'obiettivo, esplicitato dal legislatore comunitario, di **«adeguare il lavoro all'uomo»** disegnando un nuovo modello di gestione della sicurezza in azienda.



I cardini del nuovo sistema consistono nella:

- **valutazione** preventiva dei rischi
- **programmazione della prevenzione** (che implica uno stretto legame tra le tematiche della salute, della sicurezza e dell'organizzazione del lavoro)
- **formazione e responsabilizzazione** dei lavoratori
- **procedure di consultazione e partecipazione** per una comune gestione delle risorse e dei mezzi per la sicurezza
- riaffermazione del principio della "**massima sicurezza tecnologicamente possibile**"

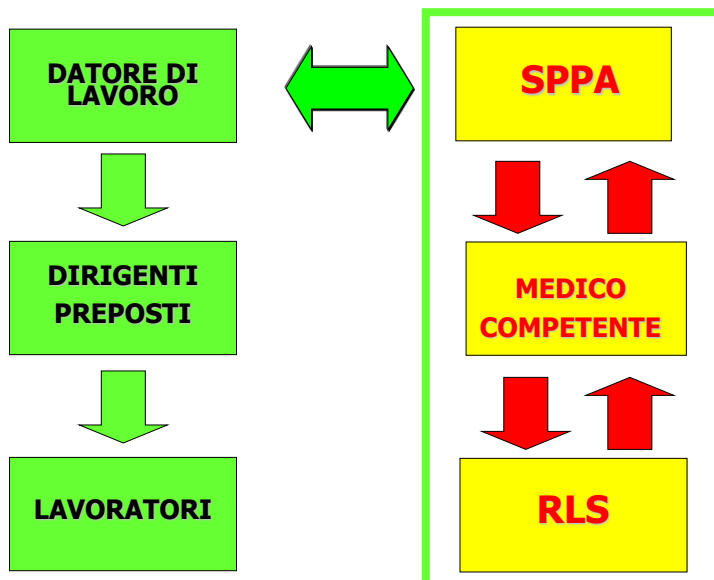


IL NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO





I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



Programmazione e Costi della Sicurezza- F.lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni

LA SICUREZZA

inizia dalla Direzione

progetto permanente

basata sulla prevenzione
e non sull'azione riparatrice

è misurabile

è compito di tutti

in tutte le fasi dei processi
produttivi e del ciclo di vita
dei prodotti

si raggiunge con la
formazione continua

I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA

tempo perso dal personale

danni materiali ad impianti,
attrezzature o prodotti

interferenze in produzione

costi fissi non compensati
(energia, servizi, ...)

conflitti di lavoro

perdita di immagine

Photo The Bettmann Archive



FINE DELLA PRIMA PARTE

*La salute è un bene prezioso,
impara a diventarne
consapevole e responsabile !*



Grazie dell'attenzione

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2019/2020- Ing. Renzo Simoni